Werk

Titel: Actenstücke, die Neugestaltung der Bibliotheken des Königreiches Italien betreffe...

Ort: Dresden

Jahr: 1870

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?345571991_1870|log7

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

info@digizeitschriften.de

breit, beide sind in Buchform in der Breite von 14, resp. 12 Cent. zusammengeschlagen. Das dritte Schriftstück besteht aus einem 64 Cent. langen und 6 Cent. dicken Bambusrohre, auf welchen die Schriftzeichen eingeritzt sind *). In eben dieser Weise finden sich die Schriftzeichen auf dem vierten Stücke angebracht, einem nicht weniger als 1 Met. 15 Cent. langen und 15 Mill. oben, 13 Mill. unten dicken Rottang, der, wie der Schenkgeber launig bemerkt, augenscheinlich irgend einem Lamponger als Spazierstock gedient hat, und mit partieller Aufopferung der Schrift am dicksten Ende auch jetzt noch dazu gebraucht werden könnte, so dass der König, der jetzige Besitzer, einen Spazierstock wie kein anderer Souverain der Welt haben würde. Für das fünfte und letzte Schriftstück hat ebenfalls Rottang gedient, der in Späne, 6 an der Zahl, die am oberen Theile zusammengebunden sind, und von denen jeder eine Länge von 9,5 Cent. und eine Breite von 8 Mill. hat, zerschnitten ist; die auf jedem Spane regelmässig in zwei Reihen eingeritzten Schriftzeichen sollen, wie der Schenkgeber vermuthet, einen Theil des Bevölkerungsregisters eines Dorfes enthalten. Auch die Entzifferung dieser Schriftstücke muss natürlich bis nach der Rückkehr des Dr. van der Tuuk verschoben bleiben, falls sich nicht inzwischen unerwartet und als eine Art Deus ex machina ein anderer mit der Lampongsprache vertrauter Gelehrter auffinden lassen sollte.

[2.] Actenstücke, die Neugestaltung der Bibliotheken des Königreiches Italien betreffend **).

V. Königliches Decret.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la relazione della Commissione instituita con decreto ministeriale 20 luglio 1869, pel riordinamento scientifico e disciplinare delle biblioteche del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Biblioteche governative.*

Classificazione.

Art. 1. Tutte le biblioteche esistenti nel Regno, le quali godono di un assegnamento di dotazione per parte dello Stato, e il cui personale è nominato dal Governo e retribuito sul bilan-

*) Autographisch mitgetheilt in Van der Tuuk's „Manuscrits Lampongs" S. 97—98.

**) S. Anz. J. 1869. Nr. 1006.

cio, sono biblioteche governative, e devono essere o rimanere aperte al pubblico in conformità delle discipline stabilite dal presente decreto e da appositi regolamenti.

Art. 2. Le biblioteche governative, ancorchè annesse ad Università o ad altri istituti, dipendono direttamente dal Governo, e i rispettivi loro capi hanno comunicazione immediata col Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 3. Le biblioteche governative si distinguono in due classi.

Alla prima classe appartengono quelle che hanno e che sono destinate a conservare carattere di generalità.

Appartengono alla seconda classe quelle che hanno o che sono suscettibili di assumere un determinato carattere speciale.

Art. 4. Le biblioteche governative di prima classe hanno diritto, in confronto di quelle della seconda classe, ad un trattamento più elevato, sia per la dotazione necessaria all'acquisto dei libri, sia per la classificazione e la retribuzione dei loro ufficiali.

Art. 5. Appartengono alla prima classe le biblioteche governative seguenti:

1. Biblioteca Universitaria di Torino';
2. Biblioteca di Brera di Milano;
3. Biblioteca Universitaria di Pavia;
4. Biblioteca Universitaria di Padova;
5. Biblioteca Marciana di Venezia;
6. Biblioteca di Parma;
7. Biblioteca Palatina di Modena;
8. Biblioteca Universitaria di Bologna;
9. Biblioteca Nazionale di Firenze;
10. Biblioteca Nazionale di Napoli;
11. Biblioteca Universitaria di Napoli;
12. Biblioteca Nazionale di Palermo';
13. Biblioteca di Cagliari.

Appartengono alla seconda classe le altre.

TITOLO II. — *Ordinamento interno.*

Art. 6. In ciascuna biblioteca governativa ogni opera che esiste, o che vi entra, deve essere bibliograficamente descritta in una scheda.

Art. 7. Ogni biblioteca governativa deve inoltre possedere:

Un inventario generale;
Un catalogo alfabetico;
Un catalogo per materie.

Art. 8. L'inventario generale deve essere scritto in volumi contenenti la registrazione sommaria di tutte le opere stampate, secondo l'ordine progressivo onde sono collocate nelle diverse sale, negli scaffali e nei palchetti.

Art. 9. Il catalogo alfabetico deve parimenti comprendere tutte le opere stampate ed essere pure scritto a volumi.

Tale catalogo sarà continuato con norme uniformi, previamente stabilite da ciascun bibliotecario.

Art. 10. Il catalogo per materia dovrà seguire la distinzione delle materie secondo la scienza, e attenersi alle spartizioni più generalmente adottate.

Art. 11. Pei manoscritti dovranno parimenti esistere in ogni biblioteca governativa:

Un inventario generale;
Un catalogo alfabetico;
Un catalogo per materie.

Art. 12. Finalmente in ciascuna biblioteca governativa dovranno esistere indici speciali:

Dei codici miniati;
Degl'incunabuli;
Delle pergamene;
Degli autografi;
Dei disegni e delle incisioni;
Dei mappamondi e delle carte geografiche;
Della musica;
E di tutte le rarità bibliografiche.

Art. 13. Il catalogo per materie dei manoscritti e quello delle rarità bibliografiche, che più interessino gli studiosi, dovranno essere stampati.

TITOLO III. — *Dotazioni ed acquisti.*

Art. 14. Per cura del Governo ogni biblioteca governativa di prima classe dovrà possedere:

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;
Gli atti del Parlamento;
Le pubblicazioni della statistica ufficiale;
Ed ogni altra pubblicazione governativa.

Art. 15. Per qualsiasi biblioteca governativa, i fondi destinati alla dotazione per acquisto di libri devono essere distinti da quelli assegnati alle altre spese di personale o di materiale, nè possono mai stornarsi per altri usi.

Art. 16. Gli acquisti dei libri saranno annualmente proposti da una Commissione, nominata per la durata di un triennio dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Saranno chiamati a farne parte: il bibliotecario in qualità di presidente, tre professori di Università o di istituti superiori di insegnamento, e tre membri di accademie scientifiche.

Art. 17. Quando l'importo delle opere di cui la Commissione proponga l'acquisto risulti eccedere il fondo stanziato in

bilancio, il bibliotecario limita la scelta alle più urgenti, e ne sottopone la decisione al Ministro.

Art. 18. Presso ciascun bibliotecario esisterà un registro, sul quale ogni studioso o frequentatore di biblioteca sarà ammesso a indicare il libro od i libri di cui bramerebbe che la biblioteca facesse l'acquisto.

Art. 19. Il cambio dei doppioni, che siano riconosciuti veramente tali, potrà essere autorizzato fra biblioteca e biblioteca con deliberazione del Ministro, sulla proposta dei bibliotecari.

Potrà parimenti essere autorizzato il cambio o la vendita dei doppioni fra biblioteche e privati, sulla proposta della Commissione per gli acquisti.

TITOLO IV. — *Corso tecnico.*

Art. 20. Presso una o più biblioteche governative potrà con decreto ministeriale essere aperto un corso di paleografia e di bibliologia.

Il Decreto stabilirà:

La durata del corso;

L'ufficiale della biblioteca incaricato di darlo;

La entità della gratificazione che all'ufficiale stesso dovrà essere corrisposta;

Le norme relative alle attestazioni da rilasciarsi, sopra loro richiesta, ai frequentatori del corso.

TITOLO V. — *Discipline.*

Art. 21. È autorizzata l'apertura serale delle biblioteche governative, purchè i locali per la lettura siano separati, e i libri da concedersi in lettura siano stati anticipatamente preparati nei locali medesimi.

Art. 22. I libri rari, i codici manoscritti, le incisioni o i disegni, chiesti in comunicazione nel locale della biblioteca, non potranno dai distributori essere consegnati al richiedente che previo apposito permesso dato dal bibliotecario o dall'ufficiale a ciò da lui designato.

La comunicazione ne sarà fatta in sala distinta da quelle ordinarie di lettura, e sotto speciale vigilanza.

Art. 23. Fuori della biblioteca non si potranno concedere libri a prestito, tranne che:

Ai membri delle RR. accademie e dei primari corpi scientifici dello Stato;

Ai professori delle Università e degli istituti superiori d'insegnamento;

Ai professori dei licei governativi;

Ed ai professori degli istituti tecnici governativi.

Art. 24. L'invio dei libri conceduti a prestito nell'interno del Regno dovrà aver luogo esclusivamente col mezzo dei prefetti

e mediante *raccomandazione* all'ufficio postale, come pure sotto le altre cautele e condizioni che fossero stabilite da appositi regolamenti.

Art. 25. Fuori del Regno non potranno essere inviati libri o codici delle biblioteche governative, se non vengono richiesti in via diplomatica, e sotto la condizione che siano parimenti inviati e restituiti in via diplomatica.

Art. 26. Le raccolte poligrafiche non possono essere date a prestanza fuori della biblioteca governativa cui appartengono, se non in quanto nella biblioteca stessa ne esista un doppio.

In casi eccezionali, tali raccolte potranno essere prestate quando il doppio esista almeno in qualche altra biblioteca governativa.

Non saranno mai dati a prestito i codici rarissimi, di cui esistesse in Italia un unico esemplare.

TITOLO VI. — *Impiegati.*

Art. 27. — L'ammissione agli impieghi nelle biblioteche governative ha luogo per concorso.

La sola nomina al posto di bibliotecario può essere fatta, in considerazione della fama del candidato, senza concorso.

Art. 28. Gli impieghi nelle biblioteche sono determinati dagli uffici che vi si compiono.

Gli impiegati hanno perciò la denominazione di:

Bibliotecari;
Vicebibliotecari;
Ufficiali di 1°, 2° e 3° grado;
Distributori di 1° e 2° grado.

La pianta organica numerica di ciascuna biblioteca stabilisce il numero degli ufficiali e dei distributori per ciascuno dei rispettivi gradi.

Nelle biblioteche di seconda classe possono nella pianta venire esclusi il posto di vicebibliotecario, uno o due gradi di ufficiali ed un grado di distributore.

Art. 29. Lo stipendio annuo degli impiegati delle biblioteche governative, dal giorno in cui saranno approvati i relativi stanziamenti in bilancio, sarà il seguente:

Nelle biblioteche governative di 1ª classe:

Pel bibliotecario	. . . . .	L. 5,000
Pel vicebibliotecario	. . . . .	„ 4,000
Per gli ufficiali di 1° grado	. . . .	„ 3,500
Id. di 2° grado	. . . .	„ 3,000
Id. di 3° grado	. . . .	„ 2,500
Pei distributori di 1° grado	. . . .	„ 2,200
Id. di 2° grado	. . . .	„ 1,800

Nelle biblioteche governative di 2ª classe:

Pel bibliotecario	L. 3,000
Pel vicebibliotecario	„ 2,500
Per gli ufficiali di 1° grado . . .	„ 2,000
Id. di 2° grado . . .	„ 1,800
Id. di 3° grado . . .	„ 1,500
Pei distributori di 1° grado . . .	„ 1,200
Id. di 2° grado . . .	„ 1,100

Art. 30. Il concorso agl' impieghi nelle biblioteche governative ha luogo per titoli e per esame.

Nessuno può essere ammesso al concorso, tranne che pei posti di distributore, se non abbia sostenuto con buon esite l'esame di licenza liceale.

Fra i titoli darà diritto la prevalenza, in caso di parità degli altri meriti, l'attestato di aver frequentato con profitto il corso di bibliologia e di paleografia, di cui all'art. 20.

Art. 31. Con apposito regolamento saranno stabiliti:

I programmi degli esami,

E i modi di costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 32. Le promozioni negli impieghi avranno luogo esclusivamente per ragione di merito, ritenuto come uno degli elementi del merito anche la diuturnità dei buoni servigi prestati.

TITOLO VII. — *Disposizioni speciali.*

Art. 33. Presso la Biblioteca Nazionale di Firenze:

1° Sarà tenuta la biblioteca delle opere su cui siano stati riserbati i diritti di proprietà letteraria, venendo ivi trasmessi gli esemplari depositati presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

2° Sarà depositato un esemplare di tutte le produzioni contemplate dalla vigente legge sulla stampa, per cura dei procuratori del Re, giusta le apposite istruzioni del Ministero di grazia e Giustizia;

3° Sarà costituita una speciale biblioteca storica moderna, mediante una collezione completa di tutti i documenti che si riferiscono al grande movimento nazionale italiano dal 1821 in poi.

Art. 34. Per gli effetti dell'art. 4, ed a ragione della sua eccezionale importanza, la Biblioteca Laurenziana di Firenze, non ostante il suo carattere di specialità, è parificata alle biblioteche di prima classe.

Art. 35. Con successive disposizioni, determinate di accordo col Ministro dell'Interno, sarà provveduto alla riunione della Biblioteca Riccardiana colla Biblioteca Laurenziana.

Art. 36. Per cura del Ministro della Pubblica Istruzione saranno emanati i regolamenti per la esecuzione del presente decreto.